

ASSOCIAZIONE ITALIANA COREA DI HUNTINGTON – ROMA ONLUS

ART. 1
COSTITUZIONE

1. E' costituita con sede in Roma l'Organizzazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA COREA DI HUNTINGTON – A.I.C.H. – ROMA, di seguito detta Organizzazione. **La sede è attualmente in via Nomentana 56, presso l'Istituto Nazionale Sordomuti. La sede può essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo.**
2. I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono democratici.

ART. 2
FINALITA'

- A) L'Organizzazione si prefigge i seguenti scopi:
- I. diffondere la conoscenza della Corea di Huntington e le informazioni sui processi scientifici al riguardo, erogando sempre migliori informazioni sulla natura della Corea di Huntington ai malati, ai familiari, ai medici ed agli altri operatori sanitari e sociali anche mediante l'utilizzo di un bollettino informativo edito a cura dell'Organizzazione;
 - II. sostenere psicologicamente i malati affetti dalla Corea di Huntington e i loro familiari;
 - III. coinvolgere le strutture pubbliche e private per una adeguata assistenza ai malati ed alle loro famiglie, attraverso l'assistenza sanitaria ambulatoriale costante, di emergenza e domiciliare;
 - IV. contribuire al potenziamento dell'attività sanitaria nei confronti dei malati affetti da Corea di Huntington attraverso lo studio e la ricerca sulla malattia stessa;
 - V. mantenere i rapporti con le Organizzazioni nazionali ed internazionali aventi medesime finalità.
- B) L'Organizzazione persegue le sue finalità attraverso:
- I. la promozione di attività sociali e manifestazioni culturali;
 - II. l'erogazione di informazioni e di assistenza per problemi sanitari, sociali ed etici;
 - III. le riunioni dei malati, dei loro familiari e dei medici;
 - IV. l'istituzione di borse di studio e l'organizzazione di convegni scientifici;
 - V. ogni altra attività atta al raggiungimento dello scopo sociale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Organizzazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie, spontanee e gratuite dei soci aderenti.

L'Organizzazione ha durata illimitata.

ART. 3
ADERENTI

1. Sono aderenti all' Organizzazione coloro che sottoscrivono il presente statuto e coloro che ne accettano gli scopi ed il programma e fanno richiesta di adesione.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Organizzazione. L' iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che ne prende atto.
3. **Per essere aderenti all'Organizzazione è obbligatorio il versamento della quota annuale.**
4. Gli aderenti cessano di appartenere all'Organizzazione per:
 - I. dimissioni volontarie;

- II. **mancato pagamento della quota. La decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.**
- III. morte;
- IV. indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. In quest' ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.
5. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

ART. 4
DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ADERENTI

1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'Organizzazione;
2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a prestare il lavoro preventivamente concordato **e a versare la quota per l'iscrizione annuale.**

ART. 5
ORGANI

Sono organi dell'Organizzazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere.


ART. 6
ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno quindici giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta in caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.
5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- I. eleggere i membri del Consiglio Direttivo;**
- II. approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;**
- III. approvare il bilancio preventivo;**
- IV. approvare il bilancio consuntivo;**
- V. approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo art. 16.**

ART. 7



CONSIGLIO DIRETTIVO

1. IL Consiglio Direttivo è eletto democraticamente dall'Assemblea ed è composto da sette membri. Esso può cooptare altri due membri, in qualità di esperti. Questi due possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente almeno ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno dodici giorni decorrenti dalla data del timbro postale ovvero da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione, contenente l'ordine del giorno, sia consegnata a mano. In caso di necessità e di urgenza può essere convocato anche via fax o tramite telegramma senza rispetto dei termini previsti.
4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità di voto prevale quello di chi presiede la riunione.
5. Di ogni seduta deve essere redatto, a cura del segretario, il relativo verbale **che dovrà essere sottoscritto da tutti i presenti.**
6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - I. fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
 - II. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - III. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - IV. assumere il personale;
 - V. eleggere il Presidente;**
 - VI. nominare il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario;**
 - VII. prendere atto delle domande degli aspiranti aderenti;
 - VIII. ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - IX. stabilire la quota di iscrizione annuale.**

ART. 8 PRESIDENTE

1. Il presidente, che è anche il Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, **è eletto da quest'ultimo al suo interno a maggioranza di voti.**
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti art. 6 comma 3 e art. 7 comma 2.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte **dal Vicepresidente.**

ART. 9 TESORIERE

1. Predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre di ogni anno, e del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;

2. Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti.

ART. 10 SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

1. Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
2. Provvede al disbrigo della corrispondenza;
3. E' responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Consiglio Direttivo, Assemblea, Collegio Arbitrale.

ART. 11 COLLEGIO ARBITRALE

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi e i Soci ovvero tra i Soci, deve essere devoluta alla determinazione innappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli Arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte di Appello di Roma il quale nominerà anche l'Arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

ART. 12 GRATUITA' E DURATA DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
3. L'elezione alle cariche citate avviene democraticamente.

ART. 13 RISORSE ECONOMICHE

1. L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - I. quote associative e contributi degli aderenti;
 - II. contributi dei privati;
 - III. contributi dello Stato, di Enti, e di Istituzioni Pubbliche;
 - IV. contributi di organismi internazionali;
 - V. donazioni e lasciti testamentari;
 - VI. rimborsi derivati da convenzioni;
 - VII. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - VIII. rendite di beni mobili od immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo;
2. I fondi sono depositati in base a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è **disposta con firma del Tesoriere ratificata dalla firma del Presidente.**

ART. 14
QUOTA SOCIALE

1. **La quota associativa a carico degli aderenti, che è obbligatoria, è fissata dal Consiglio Direttivo.** Essa è annuale. Non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

ART. 15
BILANCIO

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

ART. 16
MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'Organizzazione.
2. In seconda convocazione occorrerà la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 17
ASSICURAZIONE

Tutti gli aderenti all'Organizzazione che prestino attività di volontariato dovranno essere assicurati, ai sensi del decreto del Ministro dell'Industria del 14/02/92 – modificato con decreto del Ministro dell'Industria del 16/11/92, con primaria società di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività medesima.

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

IL PRESIDENTE: OTTORINO DOMINICIS

IL SEGRETARIO: FRANCESCA ROSATI

